

AD 21/2026

REGIONE LOMBARDIA
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA
D.G. ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO
RISORSA IDRICA
DISCIPLINARE D'INCARICO

Presso gli Uffici Territoriali Regione Lombardia di Brescia (BS) il giorno
.....del mese di....., anno **2026**,

tra

- la Giunta Regionale Regione Lombardia, sede territoriale di Brescia in Dalmazia, 92/94 Brescia 25125 - Codice Fiscale: 80050050154, rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio Regionale di Brescia Dott. Gianni Petterlini,
- e l'ing. XXX (CF XXXXXXXXXXX) iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di XXXX al n. XXXXXX, di seguito denominato Professionista

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Generalità dell'incarico

Regione Lombardia affida al professionista l'attività tecnica di collaudo inerente alle opere realizzate nell'ambito dell'OCDPC 1113/2024, int. 61, in Comune di Iseo (BS), denominate "INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE LA SISTEMAZIONE IDRAULICA E LA REALIZZAZIONE DI UNA BRIGLIA FILTRANTE SUL TORRENTE CORTELO IN COMUNE DI ISEO (BS)".

Art. 2 Contenuti dell'incarico

L'incarico prevede le seguenti attività:

- Collaudo statico ex art. 30 all. II.14 D.Lgs. 36/2023

Art. 3 Dati dei Professionisti

Ing. XXXXX

Sede: XXXX

Cod. Fisc XXXXXX – Partita IVA: XXXXX

Art. 4 Attività specialistiche

L'incarico prevede il collaudo statico delle opere oggetto di intervento in conformità alla normativa vigente con particolare riferimento alle NTC 2018. L'incarico si svolge secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di collaudo e nel rispetto della scheda tecnica di servizio, contenuta nella busta amministrativa della procedura di affidamento dell'incarico.

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Non è ammesso il subappalto ex art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto del Patto di integrità sottoscritto, attesa la prestazione di natura strettamente personale e di elevato contenuto tecnico-professionale richiesta all'operatore economico.

Art. 5 Durata dell'incarico

I tempi per l'espletamento dell'incarico sono di seguito dettagliati:

- giorni 30 a decorrere dalla data di ultimazione delle opere e comunque entro i termini previsti dalla disciplina dei contratti d'appalto di lavori sottosoglia di cui agli artt. 50-116 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'all. II.14 al Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 Oneri del Committente

Il Committente dovrà fornire tutta la documentazione in suo possesso e garantire l'accesso alle aree interessate dalle verifiche.

Art. 7 Oneri economici

L'onere economico è valutabile in:

€ 1.100,00 al netto di C.P. 4% (per un importo complessivo lordo di € 1.144,00).
Il professionista aderisce / NON aderisce al regime forfettario e quindi le prestazioni sono svolte senza applicazione dell'IVA.

Art. 8 Modalità di liquidazione

La liquidazione del compenso avverrà al termine dei lavori.

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P.

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo.

Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) XXXXX
- il CUP E11J2500000001
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa: XXXXX

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà riportare anche il codice RLID XXXXX, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

L'importo contrattuale sarà corrisposto al soggetto aggiudicatario del servizio con le seguenti modalità a presentazione di regolari fatture posticipate emesse al termine del servizio, previa redazione del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 – Inadempienze, penali e risoluzione

Il Dirigente Gianni Petterlini – UTR Brescia, nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00;
- mancato servizio e/o danno all'immagine di Regione Lombardia: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.

È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- in caso di ritardi superiori a n. 20 giorni;
- danno all'immagine di Regione Lombardia;
- violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;

- pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;

Art. 10- Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Committente e lo Studio incaricato verrà risolta in prima istanza di comune accordo.

Qualora non si dovesse raggiungere alcuna intesa la controversia verrà devoluta al Foro di Brescia, riconosciuto l'unico competente.

Art. 11- Ulteriori disposizioni applicabili

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con D.G.R. XII/3599 del 16/12/2024 costituisce parte integrante del presente Contratto al quale viene allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016, così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it. Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sottosezione "Codice disciplinare e di condotta".

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 il soggetto aggiudicatario è esentato dal costituire la cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, atteso il modico importo contrattuale della prestazione.

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, così come previsto dal decreto del Presidente n. 144/2018.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 12- Esecutività del disciplinare

Il presente disciplinare è senz'altro impegnativo per lo Studio, mentre lo diventerà per il Committente solo dopo che avrà riportato la prescritta definitiva approvazione superiore.

L'atto è sottoscritto con firma digitale, con registrazione in caso d'uso.

L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici.

REGIONE LOMBARDIA

IL PROFESSIONISTA
